

AVV. EDOARDO RIGHETTI
righetti.edoardo@ordineavvocatipc.it
Via Romagnosi, 37
29121 Piacenza
Tel. e fax: 0523.657406

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Ricorso in appello ex art. 434 Cod. Proc. Civ.

Con contestuale

ISTANZA di autorizzazione alla notificazione ex art. 151 Cod. Proc. Civ.

promosso da

GIAIMO CARMELO (GMMLGT78T45H792C), nato a Patti (ME) il 24 dicembre 1970 e residente in Malvagna (ME) Via Nicolò Gatto Ceraolo, 64/A, rappresentato e difeso, come da procura rilasciata su foglio separato e da intendersi allegata in calce al presente atto, dall'Avv. Edoardo Righetti, appartenente al Foro di Piacenza (RGHDRD65R08G535X; p.e.c.: righetti.edoardo@ordineavvocatipc.it), con studio in Piacenza (PC), Via Romagnosi n. 37 ed elezione di domicilio presso il di lui indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato e che indica, ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata **righetti.edoardo@ordineavvocatipc.it** presso cui è stato eletto domicilio digitale;

-appellante-

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma Viale Trastevere, n. 76/A;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'Emilia Romagna** (C.F. 80062970373), in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna, via de' Castagnoli, n. 1;



- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'Emilia Romagna - Ufficio IX - AMBITO TERRITORIALE di Parma e Piacenza, SEDE DI PIACENZA**, (C.F.80009210339) in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piacenza, Via S. Giovanni, n. 17,

- **QUARTO CIRCOLO DIDATTICO** (80009530330) nella persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con sede in Piacenza, via Farnesiana, 32,

- e nei confronti di

- tutti i collaboratori scolastici e assistenti amministrativi inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia, che sarebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio attribuito al ricorrente

-controinteressati-

per la riforma integrale della sentenza n. 229/2024 pubblicata in data 01.08.2024 dal Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro (doc. 1), mai notificata, con riferimento ai seguenti capi:

- **capo 1:** *“Le questioni giuridiche sottese alla presente controversia sono state affrontate in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, alle cui motivazioni, richiamate in ampi stralci nel corpo della sentenza, si intende fare espresso richiamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 disp. att. c.p.c.”, con il quale la sentenza effettua un richiamo a precedenti giurisprudenziali che in realtà non hanno trattato e risolto questioni attinenti alla fattispecie in oggetto;*

- **capo 2:** *“Il richiamo pertanto agli artt. 34 e 35 D.lgs. 151/01 come proposto dalla difesa di parte ricorrente è inconferente al caso di specie dal momento che non si tratta di congedo parentale ma dell’ipotesi di cui all’articolo 42 del medesimo D.lgs. ovvero di congedo per l’assistenza di parente disabile.” con il quale la sentenza effettua un distinguo arbitrario tra fattispecie aventi la medesima finalità e comunque erroneo nei suoi presupposti;*



- **capo 3** *"I periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica. Questa conclusione è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa."*, con il quale la sentenza, in primo luogo, non distingue tra effetti economici ed effetti giuridici delle disposizioni in oggetto ed, in secondo luogo, basa la propria decisione su indefiniti e generici principi a cui non può collegare alcuna specifica norma di legge, senza considerare, di contro, il principio sostanziale del diritto del lavoro per cui la contrattazione collettiva prevale anche sulla norma, se più favorevole al lavoratore;

capo 4: *"Anche il richiamo al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019-2022, del 6/3/2019 è del tutto inconferente al caso di specie (...). Questo infatti reca la Tabella di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio nell'ambito dei trasferimenti a domanda o d'ufficio, dei passaggi dalle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado"*, con il quale la sentenza ignora le disposizioni contrattuali, preferendo interpretazioni effettuate da disposizioni ministeriali o dipartimentali, di grado gerarchicamente inferiore ed in violazione del principio della prevalenza delle disposizioni contrattuali, anche sulla normativa di legge peggiorativa della situazione del lavoratore.

§§§§§§

Fatto e svolgimento del Giudizio di primo grado

1) con ricorso avanti al Tribunale di Piacenza, sezione lavoro, iscritto al R.g.n. lav. 526/2019 ex art. 414 C.p.c. presentato con istanza cautelare R.g.n. lav. 556/2019-1 ex artt. 700 e 669 quater C.p.c. e depositato in data 28 ottobre 2021, l'odierno appellante



radicava un giudizio volto a vedersi riconoscere il diritto al riconoscimento del punteggio, da utilizzare nelle graduatorie di III Fascia categoria ATA, nei profili rispettivamente di assistente amministrativo (AA) e di collaboratore scolastico (CS), relativo all'a.s. 2020/2021, durante il quale aveva usufruito di un congedo ex D.Lgs. 151/2001, per assistere lo zio invalido;

2) il ricorrente di fatto lamentava che, a fronte di un punteggio atteso di 12,95 per la qualifica professionale CS, gli era stato riconosciuto il punteggio di 9,95 e che a fronte di un punteggio atteso di 11,06 per il profilo AA, gli era stato riconosciuto il punteggio di 10,45, differenze rilevanti che lo avrebbero portato ad una posizione in graduatoria notevolmente migliore al fine di essere individuato come destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato, anche annuali;

3) dichiarata la contumacia di controparte e dei controinteressati, in sede cautelare il ricorso veniva respinto in data 1 giugno 2022;

4) nel giudizio di merito venivano dichiarati contumaci controparti e controinteressati e, a seguito di vari rinvii, in data 23 luglio 2024 si teneva udienza di discussione, in esito alla quale il Giudice del lavoro pronunciava la sentenza di rigetto qui appellata n. 229/2024 pubblicata in data 1 agosto 2024 e mai notificata al ricorrente.

Ritenuta la sentenza emessa ingiusta, contraddittoria e carente, GIAIMO CARMELO propone appello per i seguenti

MOTIVI

PRIMA CENSURA: ERRATA APPLICAZIONE ART. 118 DISP. ATT. C.P.C.

Il Giudice di prime cure ha esordito con una premessa in cui afferma che *“Le questioni giuridiche sottese alla presente controversia sono state affrontate in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, alle cui motivazioni (...), si intende fare espresso richiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. C.p.c.”.*

Tuttavia nessuna delle sentenze che vengono successivamente richiamate si sono pronunciate in merito alla fattispecie oggetto del ricorso. In particolare:



- la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013 si è espressa nel senso di ampliare la platea dei beneficiari del congedo biennale retribuito;

- la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2013 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui riconosceva il diritto al congedo solo in caso di convivenza con il soggetto da assistere preesistente alla domanda e non anche di convivenza successiva alla domanda;

- la richiamata sentenza della Corte di Cassazione 05.05.2017, n. 11031, relativa a una controversia nei confronti dell'INPS, ha preso in esame la questione se il diritto al congedo biennale ai sensi dell'art.4, comma 2 della l. 53/2000 potesse essere attribuito più volte in capo allo stesso lavoratore nell'ipotesi in cui vi fossero più soggetti in relazione ai quali il beneficio potesse essere richiesto;

- la richiamata sentenza della Corte di Cassazione 05.12.2017, n. 29062 ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore che era stato trovato in alcune occasioni lontano dall'abitazione materna durante il congedo straordinario retribuito, ottenuto per dare assistenza alla madre disabile;

- la richiamata ordinanza della Corte di Cassazione 22.07.2020, n. 15633 ha affermato che i giorni festivi devono essere computati come periodo di fruizione del congedo parentale solo nell'ipotesi in cui il dipendente si astenga dal lavoro nel giorno immediatamente precedente ed in quello successivo;

- infine, la richiamata ordinanza della Corte di Cassazione 18.10.2021, n. 28606, ha trattato la fattispecie dell'impugnazione di un licenziamento intimato perché il lavoratore nel giorno di permesso concesso per assistere un familiare inabile grave, vi aveva dedicato in tutto 50 minuti.

Orbene, nessun riferimento giurisprudenziale, di quelli richiamati nella sentenza, può considerarsi efficace nel caso in oggetto, in quanto le fattispecie in essi contenute non hanno alcuna attinenza con la presente controversia; la sentenza andrà pertanto



riformata con una pronuncia che, se presenti, si riferisca a precedenti attinenti con la materia del contendere.

SECONDA CENSURA

ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI AL D.L.GS. 151/2001

ART. 42, COMMA 5 E SS. ED ALLA L. 53/2000, ART. 4, COMMA 2.

Il Giudice, in merito al secondo capo della sentenza, ha erroneamente dichiarato l'inconferenza delle disposizioni richiamate nel ricorso rispetto alla disciplina applicabile nella fattispecie in esame.

A questo punto pare necessario richiamare la normativa per quanto qui di interesse: **a)** il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che, tra le varie tutele originariamente previste solo per la maternità e paternità, ha disciplinato i seguenti istituti: **il congedo parentale retribuito** (art. 32 e ss D.Lgs. 151/200) e il c.d. **congedo straordinario biennale retribuito** (art. 42 D.Lgs. 151/2001); **b)** la Legge 8 marzo 2000, n. 53 che, all'art. 4, comma 2, ha previsto un distinto istituto, **il c.d. congedo per eventi e cause particolari, non retribuito**, istituto che la sentenza appellata non ha correttamente applicato alla fattispecie in oggetto.

Invero, il Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, contenuto nel Decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, all'art. 2 (*Congedi per gravi motivi familiari*) evidenzia che la fattispecie considerata dal comma secondo dell'articolo 4, non è la stessa di quelle previste dal D.Lgs 151/2001, in quanto si riferisce a ***“gravi motivi, relativi alla situazione personale della propria famiglia anagrafica”***, che non necessariamente sono costituiti dalla necessità di assistenza sanitaria di persona invalida; il presupposto di cui all'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, necessariamente richiesto per l'applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, non è infatti un presupposto per l'applicazione nell'articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 e quindi al riconoscimento del congedo biennale non retribuito.



La medesima norma ministeriale, poi, ha riconosciuto il suddetto congedo anche a “*parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi*” senza che tale ambito di applicazione dovesse venire ampliata dalle sentenze della Corte costituzionale, come invece è accaduto nel caso dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001.

Orbene, la sentenza appellata dichiara che: “*L’attuale disciplina del congedo straordinario è quindi contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies del menzionato art. 42*”.

Tuttavia, la suddetta norma, al comma 5, primo periodo, dispone che: “*Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.*”.

Ne consegue che la disciplina cui il comma 5 dell’articolo 42 fa riferimento, è quella contenuta nell’articolo 4, comma 2, della L. 53/2000, ovvero quella del **congedo non retribuito per gravi motivi familiari**, istituto che disciplina una situazione diversa dal caso in esame.

Invero, la disciplina prevista dal sopra richiamato articolo 4, comma 2, della L. 53/2000, stabilisce che al lavoratore, quale unica tutela, venga riconosciuta la conservazione del posto di lavoro, mentre non gli sono riconosciuti nessuno degli elementi retributivi propri del rapporto di lavoro dipendente.

Quanto distingue la fattispecie del congedo c.d. “straordinario” (art. 42 D.Lgs. 151/2001) dal congedo non retribuito (art. 4, comma 2, L.53/2000), di fatto è il riconoscimento di una qualche indennità, commisurata alla retribuzione, nonché al riconoscimento o meno di alcune voci retributive.

A tale proposito si evidenzia che il ricorrente, come provato dai cedolini paga allegati (**doc. 2**) ha avuto il riconoscimento di tutte quelle voci che il comma 5 *quinquies* dell’art. 42 D.Lgs. 151/2001 non contempla, in quanto il ricorrente ha regolarmente



ricevuto, per tutto l'a.s. 2020_2021, i cedolini con il riconoscimento delle retribuzioni, nonché delle voci retributive quali la tredicesima e trattamento di fine rapporto.

Il successivo rinvio all'articolo 4, comma 2, della L.53/2000, contenuto nel secondo periodo del comma 5 *quinquies*, non può che riferirsi agli ulteriori aspetti di natura economica che il disposto dei commi 5/5 *quinquies* non ha affrontato espressamente, in particolare l'anzianità di servizio.

In sostanza, i richiami presenti nel ricorso introduttivo del presente contenzioso alle disposizioni più propriamente previste negli artt. 32 e ss. D.Lgs 151/2001 e riferite ai congedi "parentali" (o meglio genitoriali) sono stati inseriti per evidenziare che il trattamento economico ricevuto dal ricorrente è lo stesso di quello previsto dai suddetti articoli disciplinanti il congedo parentale.

Orbene se il congedo straordinario retribuito biennale ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 matura solo la pensione (contribuzione figurativa accreditata d'ufficio); il congedo parentale ex art. 32 D.Lgs. 151/2001 fa maturare, ai sensi dell'art. 34, anzianità di servizio, ferie, tfr, tredicesima, riposi e quant'altro, mentre il congedo parentale non retribuito, ex art. 4, comma 2, L. 53/2000, comporta, semplicemente, il mantenimento al posto di lavoro, nulla maturando in ordine alla retribuzione alla previdenza contributiva, ed è evidente che il trattamento ricevuto dal ricorrente è del tutto conforme a quanto previsto dalle tutele contenute dagli artt. 32 e ss. del D.Lgs. 151/2001.

E' del tutto evidente che le differenze tra congedo straordinario e congedo per gravi motivi familiari sono di ordine esclusivamente economico: lo stesso terzo periodo dell'art. 4, comma 2, contestualmente dispone sia la non computabilità del congedo a fini previdenziali che, **sempre a fini economici**, la non computabilità come **anzianità di servizio, intesa, questa, in nessuna altra maniera che come anzianità necessaria per maturare gli scatti di anzianità, che nel comparto scuola, possono calcolarsi ai fini del passaggio di scaglione retributivo, ma non certo ai fini del calcolo del punteggio.**



Invero, l'interpretazione dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, ove dispone la distinzione tra "fini previdenziali" ed "anzianità di servizio", per cui *"occorre distinguere la valenza dell'anzianità maturata nel corso della fruizione del congedo e, cioè, l'effetto che si produce rispetto al trattamento pensionistico e quello che riguarda invece il conseguimento del requisito per la progressione ai fini economici e, quindi, i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica."*, **non può influire con il riconoscimento del punteggio o dare al punteggio una connotazione di "progressione economica"**, interpretazione, a parere di chi scrive, quanto meno azzardata.

Attribuire alla suddetta espressione un significato altro, di non computabilità per il calcolo del punteggio nelle graduatorie di III Fascia appare come un fuor d'opera, in considerazione, altresì, dei principi più generali, ma espressamente codificati, della disciplina del rapporto di lavoro, come vedremo al quarto punto di censura successivo.

TERZA CENSURA

ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DI PRINCIPI NON CODIFICATI E MANCATA DISTINZIONE TRA DISCIPLINA GIURIDICA E DISCIPLINA ECONOMICA DEGLI ISTITUTI IN OGGETTO

La prima parte del capo 3 della sentenza, per cui *"i periodi di congedo non sarebbero validi ai fini della progressione economica"*, non solleverebbe obiezioni da parte dello scrivente se al concetto di *"progressione economica"* non venisse data una connotazione del tutto inconferente al caso in oggetto e, soprattutto, non fosse applicata sulla base di un principio del tutto distinto dalla fattispecie posta al giudizio di questa Corte e non codificato da alcuna norma, neppure regolamentare.

Orbene, come appena affermato al punto precedente, nulla osta che il legislatore non riconosca la maturazione dell'anzianità di servizio come elemento retributivo che determini una progressione economica del dipendente, se per anzianità di servizio viene



attribuita la giusta connotazione economica, ovvero quella di attività svolta che determini uno scatto di anzianità del dipendente, e quindi una progressione economica.

Qualora invece, come ha fatto la sentenza impugnata, al suddetto concetto venga attribuita una connotazione giuridica, basata su considerazioni del tutto generiche ed astratte, quali *“dalla lettura della disciplina complessiva si desume che ciò che rileva è il servizio effettivamente svolto. Solo questo viene valutato, non anche il lavoro figurativo”*, e *“Questa conclusione è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta”* non ancorate ed anzi contrarie alle disposizioni normative, diventa doveroso evidenziarne l’infondatezza e contestarne le conclusioni.

Orbene, come sopra già affermato, **diversa è la connotazione economica, ben rappresentata dalle sopra riportate espressioni della sentenza impugnata, da quella giuridica, che non è stata considerata dal Giudice di primo grado.**

Il punteggio che il dipendente matura ai fini delle graduatorie, non è determinato solo ed esclusivamente dal servizio prestato, ma anche dai titoli di cultura, che possono far maturare il punteggio con attestati certificazioni o qualifiche, del tutto disancorate dal puro e semplice servizio e che possono essere ottenute nel corso del rapporto di lavoro e fatte valere nelle graduatorie del triennio successivo, senza alcun riferimento al servizio prestato.

Non corrisponde al vero quindi che solo *“l’attività di servizio effettivamente svolta possa apportare un arricchimento della professionalità e un miglioramento delle capacità lavorative”*.

Orbene, la conclusione cui è giunto il Giudicante nella premessa, non si fonda su alcuna fonte normativa e quindi è da considerarsi del tutto immotivata, illegittima e pregiudizievole; il presupposto da cui ha successivamente svolto le considerazioni che l’hanno portata a rigettare il ricorso sono state inficiate da tale contraddittorio ed immotivato preconetto, determinando un vizio nella sentenza, che dovrà, anche con



riferimento al presente capo, essere radicalmente riformata.

QUARTA CENSURA

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MIGLIORE TUTELA STABILITO DALLA LEGGE E DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L'ultimo capo della sentenza qui censurato attiene alla dichiarazione di inconferenza del CCNI prodotto dal ricorrente in primo grado.

Con riferimento al suddetto capo, anzitutto si ribadiscono le argomentazioni proposte nel ricorso 414 C.p.c. al punto 3 da pagina 8 a pagina 12, che non sono state, a parere della scrivente difesa, adeguatamente confutate dalla pronuncia impugnata.

Questa ha fatto espresso richiamo ad interpretazioni contenute in Pareri, Circolari che nulla possono opporre alle indicazioni normative ovvero contrattuali.

La motivazione della sentenza in riferimento all'inconferenza della citazione del CCNI non coglie nel segno, in quanto il principio, riportato anche alla pagina 88 del suddetto contratto (***“Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio, la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a i familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.Lvo n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni”***) prodotto quale documento n. 11, è espresso come nota interpretativa di attribuzione del punteggio, ed il fatto che si tratti del CCNI non comporta la sua irrilevanza nel caso in oggetto, in quanto si tratta del principio di valutazione dei titoli e del servizio con cui si valuta il servizio pre-ruolo e di ruolo, indipendentemente dalle finalità, per cui i periodi di congedo sono riconosciuti nell'anzianità di servizio del personale della scuola intesa come punteggio spendibile dal personale a tempo indeterminato (valido quindi ai fini della mobilità e delle graduatorie interne) e a tempo determinato (valido quindi per l'aggiornamento delle GAE/GI).

Lo stesso provvedimento autorizzativo da parte della scuola ha richiamato anche l'art. 12 del CCNL 2007 (Congedi parentali) in materia di congedo parentale, ora abrogato ma sostituito con l'art. 34 del CCNL 2019/2021.



Non solo. Anche il già citato D.M. 21 luglio 2000, n. 278, all'articolo 4 (Disposizioni finali e entrata in vigore) Stabilisce che *"1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento"*.

*"2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, **per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli**"*.

Infine, è lo stesso impianto normativo contenuto nel D.Lgs. 151/2001 che formula, in tutte le disposizioni che individuano un istituto di garanzia a favore dei caregivers il principio per cui *"sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da (...) contratti collettivi e da ogni altra disposizione"*. (art. 1, comma 2).

A tale proposito, si intende sottolineare che il mancato riconoscimento del punteggio per l'annualità scolastica a favore dei lavoratori caregivers che debbano utilizzare il congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001, ai fini di assistenza del parente gravemente non autosufficiente, determinerebbe una discriminazione e la prospettazione di una scelta tra l'assistenza all'invalido e la possibilità di lavorare per maturare quel punteggio che potrebbe garantire la possibilità di concludere un contratto anche l'anno scolastico successivo, imposizione pregiudizievole nei confronti del lavoratore.

Per le ragioni tutte sopra esposte, l'appellante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, richiama per intero tutte le difese svolte nel giudizio di primo grado

RICORRE

all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, affinché voglia fissare, ai sensi dell'art. 435 C.p.c. l'udienza di discussione del presente appello innanzi al Collegio per ivi sentire accoglier le seguenti

CONCLUSIONI

"In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello, l'Ecc.ma



Corte adita voglia, contrariis rejectis:

- *disporre l'immediata correzione e/o modifica delle graduatorie stesse attribuendo al ricorrente il punteggio di 12,95 per il profilo professionale CS ed il punteggio di 11,05 per il profilo professionale AA;*
 - *accertare e dichiarare l'illegittimità e/o irregolarità delle graduatorie ATA pubblicate con provvedimento prot. n. 3314 del 11.08.2021 sull'albo pretorio del sito internet del Quarto Circolo didattico di Piacenza relative ai profili professionali CS e AA limitatamente ai punteggi riconosciuti al signor Giaimo Carmelo nonchè ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente e, per l'effetto,*
 - *condannare il Quarto circolo didattico di Piacenza a riconoscere al ricorrente il punteggio maturato durante i mesi di congedo autorizzato ed in particolare per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo ,aprile, maggio, come dichiarato corretto, relativo al contratto stipulato in data 29.09.2020 prot. n. 2454 dallo stesso sottoscritto con e presso il Quarto Circolo didattico sito in Piacenza alla via Farnesiana n. 32, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali CS (collaboratore scolastico) e AA (assistente amministrativo) e così:*
 - *ordinare la rettifica del punteggio in 12,95 nella graduatoria di III fascia del profilo professionale CS ovvero al maggiore o minor punteggio che si riterrà accertato e*
 - *ordinare la rettifica del punteggio in 11,05 nella graduatoria di III fascia del profilo professionale AA ovvero al maggiore o minor punteggio che si riterrà accertato;*
 - *disporre con ordinanza in via d'urgenza l'immediata correzione e/o modifica delle graduatorie relative ai profili professionali CS e AA nel senso sopra indicato;*
- nel merito, in via principale*
- *accertare e dichiarare l'illegittimità e/o irregolarità delle graduatorie ATA, profili professionali CS e AA, pubblicate con provvedimento prot. n. 3314 del 11.08.2021 sull'albo pretorio del sito internet del Quarto circolo didattico di Piacenza limitatamente ai punteggi riconosciuti al signor Giaimo Carmelo nonchè ogni altro atto e provvedimento*



presupposto e/o connesso e/o conseguente e, per l'effetto,

- condannare il Quarto circolo didattico di Piacenza a riconoscere al ricorrente il punteggio maturato durante i mesi di congedo autorizzato ed in particolare per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo ,aprile, maggio, come accertato e dichiarato corretto, relativo al contratto stipulato in data 29.09.2020 prot. n. 2454 presso il Quarto Circolo didattico sito in Piacenza alla via Farnesiana n. 32 ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e così:

- ordinare la rettifica del punteggio in 12,95 nella graduatoria di III fascia del profilo professionale CS ovvero al maggiore o minor punteggio che si accerterà in corso di causa;

- ordinare la rettifica del punteggio in 11,05 nella graduatoria di III fascia del profilo AA ovvero al maggiore o minor punteggio che si accerterà in corso di causa.

Con vittoria di spese ed competenze legali, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore”.

Si allegano:

1) copia conforme sentenza impugnata Tribunale di Piacenza 23 luglio 2024, n. 229, pubblicata in data 1 agosto 2024, mai notificata;

2) cedolini paga mesi settembre 2020/giugno 2021 dell'appellante.

CON ESPRESSA RISERVA DI DEPOSITARE IL FASCICOLO DI PRIMO GRADO

*Si dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminato, vertendo in materia di lavoro, è tenuto al pagamento del contributo unificato nella misura del 50% per **Euro 388,50.***

Piacenza, 3 febbraio 2025

Avv. Edoardo Righetti

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.



Il sottoscritto Avv. Edoardo Righetti, nella sua qualità di procuratore del ricorrente, in adempimento della procura alle liti per il presente ricorso in appello ex art. 434 e ss. C.p.c., con contestuale istanza ex art. 151 C.p.c.,

PREMESSO CHE

- Il ricorso in appello ha per oggetto la revisione totale della sentenza del Tribunale di Piacenza, sezione Lavoro, non notificata, pubblicata in data 01.08.2024, n. 229, che ha rigettato in toto il ricorso ex art. 414 C.p.c., R.G.n. 526/2021, avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio relativo all'a.s. 2020/2021 nelle graduatorie di III Fascia di istituto, categoria ATA per il profilo professionale di collaboratore scolastico (CS) e di assistente amministrativo (AA) presso il Quarto Circolo didattico di Piacenza;
- tutti i docenti che hanno maturato un punteggio che li posiziona in posizione migliore nella graduatoria di istituto di III Fascia sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero essere scavalcati in virtù di punteggio eventualmente riconosciuto all'appellante e, in caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente potrebbe accedere ad una posizione in graduatoria che lo farebbe preferire in caso di proposta contrattuale annuale;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere dunque notificato alle persone potenzialmente controinteressate che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito al ricorrente e dell'inserimento dello stesso nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per il numero altissimo di destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di identificare le residenze degli stessi;



- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 C.p.c. per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIM il cui sito internet dedica una pagina alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami;

tutto ciò premesso e rilevato, i sottoscritti procuratori formulano istanza affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 C.p.c.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso in Appello e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIM.

Piacenza, 3 febbraio 2025

Avv. Edoardo Righetti

